

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5094 del 26/10/2020
Oggetto	Modifica non sostanziale dell'AUA, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3545 del 06/07/2017 (rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento P.G. n. 44946 del 05/09/2017) con scadenza di validità in data 05/09/2032, per l'impianto destinato ad attività di produzione di schede elettroniche e sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Serenari n. 18, intestato alla società Selcom Group S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5202 del 22/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisei OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3545 del 06/07/2017 (rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento P.G. n. 44946 del 05/09/2017) con scadenza di validità in data 05/09/2032, per l'impianto destinato ad attività di produzione di schede elettroniche e sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Serenari n. 18, intestato alla società **Selcom Group S.p.A.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società Selcom Group S.p.A. (C.F. e P.IVA 13381780157) per l'impianto destinato ad attività di produzione di schede elettroniche, sito in Comune di Castel Maggiore, via Serenari n. 18, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3545 del 06/07/2017 (con scadenza di validità in data 05/09/2032) e rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento P.G. n. 44946 del 05/09/2017 (successivamente modificato ed integrato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-885 del 20/02/2018, rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento P.G. n. 21849 del 12/04/2018) inerente la modifica non sostanziale della matrice alle emissioni in atmosfera, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** unito al presente

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La Selcom Group S.p.A. (C.F. e P.IVA 13381780157) con sede legale in Comune di Castel Maggiore, via Grandi n. 5, per l'impianto sito in Castel Maggiore, via Serenari n. 18, ha presentato, nella persona del legale rappresentante e con modalità telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 22/06/2020 (P.G. n. 35697), così come integrata in data 08/07/2020 (P.G. n. 38746) e in data 16/07/2020 (P.G. n. 40155), la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera in seguito alla richiesta di modifica del quadro emissivo complessivo dello stabilimento, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche della matrice di impatto acustico e con dichiarazione che l'attività non è soggetta all'obbligo del piano di gestione solventi di cui all'art. 275 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'obbligo di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e all'obbligo di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al Titolo III-Bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 40204 del 16/07/2020 (pratica SUAP n. 35773/35697/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/07/2020 al PG/2020/103372 e confluito nella **Pratica SINADOC 18722/2020**, ha trasmesso la domanda di modifica non sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 47202 del 03/09/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/09/2020 al PG/2020/126984, ha trasmesso parere favorevole in merito alla dichiarazione di prosecuzione senza modifiche della matrice di impatto acustico.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla non assoggettabilità agli obblighi di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di V.I.A. e di A.I.A., preso atto che il Comune di Castel Maggiore, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-3545 del 06/07/2017, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 05/09/2032**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 22,10 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.4.4.1 pari a € 22,10 (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

Bologna, data di redazione 22/10/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Selcom Group S.p.A.
Comune di Castel Maggiore (BO), via Serenari n. 18

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt. 269 e 272 comma 2 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di schede elettroniche svolta dalla società Selcom Group S.p.A. nello stabilimento sito in Comune di Castel Maggiore, via Serenari n. 18, secondo le seguenti prescrizioni e coerentemente ai punti 28, 29 e 32 dell'allegato 4 della D.G.R. n. 2236/2009 e ss.mm.ii. (4.28 - Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg; 4.29 - Saldatura di oggetti e superfici metalliche; 4.32 - Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi).

Prescrizioni

1. La società Selcom Group S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: PROVINI METALLOGRAFICA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma1 del DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj) "Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi".

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SUPERWASH

- La pulizia di superfici con sgrassanti *non contenenti solventi* può essere effettuata utilizzando esclusivamente detergenti in soluzione acquosa;

- Non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale i gestori di impianti con vasche destinate al trattamento di superficie di metalli aventi un volume superiore a 30 m³ e, come tali, ricadenti nell'ambito di applicazione del Titolo III-Bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nm ³

- I consumi di detergenti, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Detergenti	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di sgrassaggio	
	Impianto di asciugatura	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'emissione mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: LINEA 1 – FORNO REHM

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: LINEA 2 – FORNO ERS HOTFLOW 3/20

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: LINEA 3 – FORNO ERS HOTFLOW 4/26

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: LINEA 4 – FORNO ERS HOTFLOW 4/26

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: LINEA 4 – SALDATRICE ERSА POWERFLOW N2

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: LINEA 5 - FORNO ERSА HOTFLOW 4/26

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'emissione mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: SINGOLARIZZAZIONE

- Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di materie prime e ausiliari pari a 4000 kg;
- **LAVORAZIONI MECCANICHE A SECCO MATERIE PRIME - TAGLIO, RIFILATURA CARTA**

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- **ASCIUGATURA - CALANDRATURA**
Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati in atmosfera.
- I consumi di materie prime e ausiliarie, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Legno e affini	
	Carta da macero	
	Coloranti e pigmenti (*)	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.itSede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	Collanti (*)	
	Ausiliari (*)	
	Altro (*)	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Produzione paste	
	Formazione foglio	
	Calandratura	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

(*) Concorrono al limite dei 4000 kg/giorno di materie prime di cui al punto 1.

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime del punto di emissione dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

EMISSIONI E3 – E11

PROVENIENZA: CALDAIA E CENTRALE TERMICA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 D.Lgs. 152/2006, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicate, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2), NIOSH 7903 per la determinazione degli acidi inorganici;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline;
- EPA CTM-027:1997; Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione $\pm$ incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Selcom Group S.p.A., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica (agli atti di ARPAE in data 17/07/2020 al PG/2020/103372).

Pratica Sinadoc 18722/2020

Documento redatto in data 22/10/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.